Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 5 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma**, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); **in Milano**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **in Napoli**, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di **tutti i Capoluoghi** delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della **Libreria** dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria **Vittorio Emanuele, 3**), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 18 *marzo* 1943-XXI, *registrato alla Corte dei conti il* 6 *maggio* 1943-XXI, *registro n.* 15 *Guerra, foglio n.* 233.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Del Camino y Parlade Clemente di Manuel e di Pilar Parlade, da Siviglia (Spagna), capitano raggruppamento CC. NN. 23 Marzo. — Altre volte distintosi per sprezzo del pericolo, durante le operazioni per l'occupazione di un centro abitato e mentre dalle barricate della periferia il nemico non desisteva dalla resistenza, volontariamente, solo ed armato di fucile mitragliatore avanzava ad intimare la resa ad alcuni ostinati elementi e riusciva, con il suo audace gesto a metterli in fuga, facilitando così il movimento dei reparti. — Malaga (Spagna), 5 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Mancuso Francesco di Pietro e di Perri Maria, da Strongoli (Catanzaro), sergente 1° reggimento di fanteria volontari del Littorio. — Comandante di pattuglia esploratori, di notte in terreno insidioso, prendeva decisamente contatto con elementi nemici, che riusciva a catturare dopo aspra lotta. Accortosi del sopraggiungere di rinforzi autocarrati, li attaccava coraggiosamente con le bombe a mano, riuscendo a sgominarli ed a catturare prigionieri. Ferito in più parti del corpo, rientrava al reparto solo a missione ultimata. — Torrevelilla (O.M.S.), 18-19 marzo 1938-XVI.

Regio decreto 8 *aprile* 1943-XXI, *registrato alla Corte dei conti il* 7 *maggio* 1943-XXI, *registro n.* 15 *Guerra, foglio n.* 302.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare.

MEDAGLIA DI BRONZO

Gangemi Baldassarre fu Antonino e di Vento Margherita, da Saponara (Messina), camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Capo arma di mitragliera contraerea, durante violenta e prolungata incursione, reagiva efficacemente all'offesa avversaria. Benchè informato dell'imminente scoppio di una nave carica di munizioni, non abbandonava il posto di combattimento finchè, verificatasi l'esplosione, veniva proiettato in mare. Ferito ed ustionato, salvava un camerata gravemente colpito e in procinto di annegare. Trasportato all'ospedale, chiedeva che fossero prima curati i compagni in più gravi condizioni. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

CROCE AL VALOR MILITARE

Di Mitri Carmelo di Mariano e di Ingrassia Maria, da Palermo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Puntatore di mitragliera contraerea, durante violenta incursione, benchè ferito, rifiutava di recarsi al posto di medicazione, continuando intrepidamente nel suo compito fino al termine della lotta. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Indovina Attilio di Salvatore e di Librino Giulia da Palermo, capomanipolo 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di sezione di batteria contraerea, durante violenta incursione, si prodigava incessantemente, sostituendo talvolta i legionari feriti per assicurare la continuità del fuoco. Interrotti i collegamenti telefonici, con pronta iniziativa, malgrado il mitragliamento da bassa quota, si adoperava per rimetterli in efficienza. Prodottosi un vasto incendio e ricevuto l'ordine di ripiegare per l'imminente scoppio delle riservette, incurante del pericolo, si lanciava tra il fumo e gli scoppi per avvertire un reparto viciniore rimasto isolato, evitando così ulteriori gravi perdite. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Lepro Valentino di Nunzio e di Saporita Giuseppa, da S. Angelo Brolo, camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. (*alla memoria*). — Porta munizioni di una squadra mitraglieri, durante violenta incursione aerea, protrattasi per più ore, volontariamente sostituiva un puntatore colpito da asfissia e combatteva strenuamente fino a quando, ferito a morte, immolava eroicamente la vita alla Patria. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Naccari Rosario di Filippo e di Manno Maria, da Palermo, vice caposquadra 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Comandante di squadra mitraglieri isolata, durante una violenta incursione aerea nemica dava prova di perizia e sprezzo del pericolo. Informato di una imminente esplosione nelle vicinanze, si rifiutava, con i dipendenti, di abbandonare il posto di combattimento, adducendo di non aver ricevuto ordini in proposito. Verificatasi l'esplosione, veniva proiettato in mare riportando gravi ferite. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

Polizzi Andrea di Salvatore e fu Prestigiacomo Margherita, da Altofonte (Palermo), camicia nera 22ª legione Milizia artiglieria C. A. — Capo arma di mitragliera contraerea, durante violenta incursione, reagiva efficacemente all'offesa avversaria. Proiettato in mare da una esplosione verificatasi su di una nave carica di munizioni, restava gravemente ferito. Trasportato all'ospedale, sopportava stoicamente le dolorose cure chiedendo all'ufficiale di guarirlo per ritornare presto al posto di combattimento. — Palermo, 2-3 marzo 1942-XX.

(1735)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. **414.**
Estensione delle assicurazioni e assistenze sociali ai territori annessi alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;
Visto il decreto 17 luglio 1941-XIX del Prefetto della provincia di Fiume, per la estensione ai nuovi territori ad essa aggregati della legislazione italiana sulle assicurazioni ed assistenze sociali;
Ritenuta la opportunità di stabilire le norme necessarie per assicurare la estensione delle assicurazioni ed assistenze sociali ai territori predetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del Partito, e coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1941-XIX sono estesi ai territori annessi alla provincia di Fiume:

a) il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale; il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità; il R. decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, convertito nella legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1137, che eleva temporaneamente da 120 a 180 il limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione, e i relativi regolamenti di esecuzione;

b) il regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sul trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, e relative integrazioni e modificazioni successive;

c) il regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1098, per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

d) il regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 1021, per la previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) il regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939-XVII, n. 1863, per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

f) il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

g) il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni;

h) il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1702, che estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai coloni e mezzadri, ed il R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che estende l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici;

i) la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, ed il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1941-XIX, numero 985, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

l) il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, numero 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

m) la legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente l'assicurazione di malattia dei dipendenti da enti di diritto pubblico.

Le norme penali contenute nelle leggi, nei decreti e regolamenti sopra indicati sono applicabili dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Dal 1° agosto 1941-XIX, è obbligatoria nei territori annessi alla provincia di Fiume l'assicurazione contro le malattie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che prestino servizio alle dipendenze di altri; essa è regolata dalle norme contenute nel R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nella legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 998, e nel regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926-IV, n. 528.

Non sono soggetti all'assicurazione contro le malattie in base al presente decreto le categorie di persone indicate dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22; i dipendenti delle provincie, dei comuni e loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; i dipendenti di enti pubblici assicurati per le malattie in applicazione della legge 28 luglio 1939, n. 1436; coloro che per effetto di disposizioni legislative siano soggetti ad altro obbligo di assicurazione contro le malattie e le persone addette, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari.

Art. 3.

La riscossione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, è effettuata insieme con quella dei contributi per l'assicurazione obbliga-

toria contro le malattie, con il procedimento e secondo le norme stabilite nel decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

La riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli è effettuata con le norme stabilite dal R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, relativo all'unificazione e semplificazione del l'accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura e successive integrazioni e modificazioni.

È estesa ai territori annessi alla provincia di Fiume la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali.

Art. 4.

Nei primi cinque anni successivi al 1° agosto 1941-XIX, coloro che, per effetto del presente decreto, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, qualora siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, hanno diritto alla liquidazione della pensione purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione e dimostrino di aver lavorato abitualmente alle dipendenze di altri negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Gli assicurati di cui al precedente comma, che al 1° agosto 1941 XIX avevano superato l'età di 45 anni se uomini e di 40 anni se donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età prescritta, anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli articoli 9 e 11 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 XVII, n. 1272, purchè risultino soggetti all'assicurazione da almeno cinque anni e sia stato versato per essi un importo di contributi non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato al detto art. 11 per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni che al 1° agosto 1941-XIX risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

In caso di morte che si verifichi nel periodo dal 1° gennaio 1945-XXIII al 31 luglio 1946-XXIV di una persona assicurata per effetto del presente decreto, sarà liquidata la pensione ai superstiti a norma dell'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto, purchè risulti versato almeno un anno di contribuzione.

Art. 5.

Nei primi cinque anni dal 1° agosto 1941 XIX, in caso di morte di un assicurato contemplato dal presente decreto, l'indennità di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è concessa qualunque sia il periodo di contribuzione.

Art. 6.

Nei primi due anni dal 1° agosto 1941-XIX, l'assicurato, il quale sia stato soggetto dopo tale data, nei territori annessi alla provincia di Fiume, alle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione previsto dagli articoli 17, 19 e 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939 XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, semprechè alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare o alla data di inizio della disoccupazione o alla data del matrimonio o della nascita del figlio risulti un anno di contribuzione.

Art. 7.

Il diritto alla quota di concorso dello Stato per le pensioni di invalidità e vecchiaia, nonchè l'obbligo di assicurazione e il diritto alle prestazioni per la nuzialità e la natalità sono estesi agli ex sudditi jugoslavi residenti alla data del 18 maggio 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1, ferma restando l'esclusione stabilita dalle disposizioni in vigore per gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8.

I periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti da assicurati contemplati dal presente decreto anteriormente al 1° agosto 1941-XIX in base alla legislazione ex jugoslava sull'assicurazione obbligatoria degli operai in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, e sull'assicurazione di pensioni per gli impiegati privati, saranno riconosciuti validi come periodi di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte e per la misura della stessa secondo le norme della legislazione indicata nella lettera *a*) dell'art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolerà la riserva corrispondente alla quota di pensione formata con i contributi versati per le suddette assicurazioni agli istituti ex jugoslavi. L'importo di tale riserva sarà coperto con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni degli istituti assicuratori ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 9.

Agli assicurati appartenenti ai regimi speciali di assicurazione contemplati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1, i quali possano far valere periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti nella stessa categoria professionale sotto la legislazione ex jugoslava, sarà riconosciuto un periodo di assicurazione in base alla corrispondente legislazione italiana, quale risulta dall'importo della riserva matematica ottenuta con i contributi versati fino al 1° agosto 1941-XIX secondo la legislazione ex jugoslava.

Per la copertura di tale riserva si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Le pensioni e gli assegni di pensione dovuti, in base alla legislazione ex jugoslava per l'assicurazione obbligatoria degli operai in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, ad assicurati e loro aventi causa nei terri-

tori considerati dal presente decreto sono corrisposti con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in quanto le persone beneficiarie di pensione o di assegno di pensione non risiedano all'estero.

L'Istituto terrà contabilità distinta delle somme pagate a norma del comma precedente; gli oneri derivanti all'Istituto stesso per il pagamento delle pensioni ed assegni di pensione saranno coperti con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione del patrimonio del competente istituto ex jugoslavo; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Le pensioni ed assegni di pensione liquidati dall'Istituto per le pensioni degli impiegati con sede in Lubiana a persone assicurate nei territori indicati all'art. 1, continueranno ad essere corrisposti, fino a contraria disposizione, dall'Istituto predetto.

Le pensioni ed assegni di pensione liquidati per assicurazione invalidità, vecchiaia e morte degli impiegati dagli altri istituti ex jugoslavi a persone residenti nei territori indicati all'art. 1 sono corrisposti, con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale con l'osservanza delle norme indicate al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le prestazioni per gli infortuni che si sono verificati fino al 31 luglio 1941-XIX, dovute in base alla legislazione ex jugoslava per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nei territori considerati all'art. 1, sono corrisposte, per i periodi successivi alla data sopraindicata, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto le persone beneficiarie non risiedano all'estero.

L'Istituto terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, e sarà rimborsato con le somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 12.

Fino al 31 luglio 1943-XXI, ed in quanto a norma dell'art. 6 non sia maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla concessione di prestazioni alle persone soggette all'obbligo di dette assicurazioni in applicazione del presente decreto, con le norme e nei limiti della legislazione in vigore fino al 31 luglio 1941-XIX.

L'Istituto terrà un conto separato di tali prestazioni e sarà rimborsato con i fondi che verranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti assicuratori ex jugoslavi e con le somme rese disponibili sui contributi dovuti per il periodo dal 10 aprile 1941-XIX al 31 luglio 1941-XIX; qualora dette disponibilità risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 13.

L'eventuale differenza passiva che dovesse risultare dalla gestione provvisoria degli organi di istituti assicuratori ex jugoslavi, funzionanti nei territori considerati all'art. 1, per il periodo dal 10 aprile 1941-XIX al 31 luglio 1941-XIX, sarà prelevata sulle somme che verranno assegnate all'Italia nella ripartizione dei patrimoni degli istituti assicuratori ex jugoslavi; qualora dette somme risultassero insufficienti, sarà provveduto con successive disposizioni.

Art. 14.

Le controversie di cui al titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, al titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, all'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, ed all'art. 18 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, in quanto interessino le assicurazioni dei territori considerati nell'art. 1, sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Fiume.

Art. 15.

Dal 1° agosto 1941-XIX, nei territori indicati all'art. 1 si intende cessata la legislazione ex jugoslava sulle assicurazioni sociali, fatta eccezione per le liquidazioni e le controversie non ancora definite conseguenti ad eventi verificatisi anteriormente alla data sopra indicata.

Art. 16.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno adottate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 16 — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 415.
Erezione in ente morale dell'ospedale civile « S. Carlo », con sede in Ormea (Cuneo).

N. 415. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'ospedale civile « S. Carlo », con sede in Ormea (Cuneo), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 416.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e del trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località.

N. 416. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 4 dicembre 1942-XXI, relativo alla dissacrazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda, in località Lora del comune di Como e al trasferimento della sede della parrocchia omonima nella nuova Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta Cepparulo Luigi).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Cepparulo Luigi fu Matteo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Luigi fu Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 35, per la superficie di Ha. 0.81.19 e con l'imponibile di L. 97,43.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la proprietà di Stasio Marianna fu Giuseppe, Boccone Alfonso ed altri, Traettino Annita di Giuseppe maritata Papararo, Papararo Giuseppe e Raffaele fratelli fu Paolo:

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 395. — D'ELIA

(1793)

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » nel bacino del Volturno (ditta De Simone Francesco).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Simone Francesco, Gioacchino, Pietro, Antonietta, Michele, Armando, Mario, Antonio e Vincenzo fratelli e sorelle fu Giovanni; De Simone Gioacchino fu Vincenzo e Vassallo Marianna fu Domenico maritata Cavalieri, livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 24, particella 52, per la superficie di Ha. 0.81.60 e con l'imponibile di L. 97,92.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura », con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la proprietà Torrano Maria fu Francesco ved. Russo Ciccarelli Evelina fu Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 392. — D'ELIA

(1792)

REGIO DECRETO 25 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Carella Orazio).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Carella Orazio di Alessandro e riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta Carella Orazio di Alessandro alla partita 321, foglio di mappa 2, particelle 7, 19, 20, 43, della superficie complessiva di Ha. 27.06.08 e con la rendita imponibile di L. 1607,69.

Alla detta superficie devono essere aggiunti ettari 0.37.94 acquistati dal Demanio dello Stato, giusta verbale definitivo di liquidazione conciliativa delle zone di demanio armentizio in data 5 dicembre 1938-XVII registrato in Cerignola addì 24 maggio 1940-XVIII, al n. 1377, vol. 135, già riportati in catasto in testa al Demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi), alla partita 453, foglio di mappa 2, particella 27 (già in via di frazionamento) ed oggi riportati in testa alla ditta Carella Orazio di Alessandro, alla partita 321, foglio di mappa 2, particelle 27-*f*, 27-*g*, col reddito imponibile di L. 7,09.

Il fondo dianzi descritto confina con terreni di proprietà di Di Leo Mauro, Quinto Teresa e Ricciardi Giulio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 marzo 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 92.000 (novantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 52. — D'ELIA

(1791)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 maggio 1943-XXI.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 24 aprile 1943-XXI, n. 174, contenente disposizioni per l'amministrazione della giustizia penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

I procedimenti pendenti, alla data indicata nel comma precedente, davanti al Tribunale indicato nel comma stesso, sono devoluti al Tribunale militare territoriale di guerra di Torino. Restano validi gli atti di istruzione già compiuti e, qualora sia stato pronunciato il rinvio al giudizio o sia stata richiesta la citazione per il giudizio davanti al Tribunale del II Corpo d'armata, si intende a questo sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Torino.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 30 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1930)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari nelle provincie della Sicilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Tutte le imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari nelle provincie della Sicilia sono mobilitate per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 97. — D'ELIA

(1908)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, in liquidazione, con sede in Montecilfone (Campobasso).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il dott. Alberto Romanelli fu Romano è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, con sede nel comune di Montecilfone (Campobasso), ed i signori cav. uff. Pasquale Antonelli fu Alessandro, Nicola Pelliccia fu Giuseppe e dott. Italo Gallina di Emilio sono nominati rispettivamente presidente e componenti il Collegio sindacale della Cassa stessa, in sostituzione del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1943-XXI.

Sclassificazione dal Demanio pubblico e conseguente passaggio al Demanio patrimoniale di alcuni beni immobili nel comune di Chioggia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che il terreno ed i fabbricati attigui alla ex batteria « Penso » a Sottomarina di Chioggia non sono più necessari per i servizi militari marittimi;

Decreta:

È autorizzata la sclassificazione dal Demanio pubblico ed il conseguente passaggio al Demanio patrimoniale dei seguenti immobili:

comune censuario di Chioggia, frazione di Sottomarina, foglio 26, mappali nn. 2060, 1857, 2059, costituito da terreno incolto sterile superficie mq. 3250.

Confini: a nord, mappale 1901 di proprietà Boscolo Mariano fu Vincenzo detto Schila; ad est, la strada comunale nuova; a sud, coi mappali 1860 e 1864 alli-

brati alla ditta Boscolo Umberto fu Luigi detto Ceggion, col mappale 1858 alla ditta Boscolo Umberto fu Vincenzo detto Ceggion, col mappale 1862 alla ditta Boscolo Amalia fu Vincenzo detta Ceggion; ad ovest, la strada comunale detta dei Ghezzo e Magnasuti.

Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima italiana « L. Manetti-H. Roberts & C. », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 ottobre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 21 novembre 1942-XXI e nei giornali « Il Sole » di Milano e « La Nazione » di Firenze è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della « Soc. an. italiana L. Manetti H. Roberts & C. », con sede in Firenze, affidando il relativo incarico al sindacatore Senatore dott. Giovanni Oriolo;

Visto il verbale delle operazioni suindicate, dal quale risulta che, su n. 36.000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 18.000.000, furono presentate al sindacatore nel termine prescritto i certificati corrispondenti a n. 35.664 azioni dei quali vennero muniti del visto quelli rappresentanti n. 24.319 azioni di proprietà di cittadini italiani, mentre detto visto è stato negato ai certificati per n. 11.345 azioni risultati appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto che i certificati relativi alle rimanenti n. 336 azioni non furono presentati al visto e che si ha motivo di ritenere, giusta indagini esperite dal sindacatore, che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C., con sede in Firenze:

n. 11.345 azioni alle quali è stato negato il visto, di accertata appartenenza a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 257 da 25 azioni (dal n. 3401 al 3425);
» 258 » 25 » (» 3426 » 3450);
» 259 » 25 » (» 3451 » 3475);
» 260 » 25 » (» 3476 » 3500);
» 72 » 5 » (» 156 » 160);
» 73 » 5 » (» 161 » 165);
» 74 » 5 » (» 166 » 170);
» 75 » 5 » (» 171 » 175);
» 100 » 5 » (» 296 » 300);
» 101 » 5 » (» 301 » 305);
» 102 » 5 » (» 306 » 310);
» 175 » 25 » (» 1351 » 1375);
» 176 » 25 » (» 1376 » 1400);
n. 177 da 25 azioni (dal n. 1401 al 1425);
» 178 » 25 » (» 1426 » 1450);
» 194 » 25 » (» 1826 » 1850);
» 195 » 25 » (» 1851 » 1875);
» 196 » 25 » (» 1876 » 1900);
» 197 » 25 » (» 1901 » 1925);
» 245 » 25 » (» 3101 » 3125);
» 246 » 25 » (» 3126 » 3150);
» 247 » 25 » (» 3151 » 3175);
» 248 » 25 » (» 3176 » 3200);
» 488 » 100 » (» 26201 » 26300);
» 489 » 100 » (» 26301 » 26400);
» 490 » 100 » (» 26401 » 26500);
» 491 » 100 » (» 26501 » 26600);
» 492 » 100 » (» 26601 » 26700);
» 493 » 100 » (» 26701 » 26800);
» 494 » 100 » (» 26801 » 26900);
» 298 » 100 » (» 7201 » 7300);
» 145 » 25 » (» 601 » 625);
» 146 » 25 » (» 626 » 650);
» 147 » 25 » (» 651 » 675);
» 278 » 100 » (» 5201 » 5300);
» 279 » 100 » (» 5301 » 5400);
» 280 » 100 » (» 5401 » 5500);
» 281 » 100 » (» 5501 » 5600);
» 282 » 100 » (» 5601 » 5700);
» 283 » 100 » (» 5701 » 5800);
» 284 » 100 » (» 5801 » 5900);
» 285 » 100 » (» 5901 » 6000);
» 286 » 100 » (» 6001 » 6100);
» 287 » 100 » (» 6101 » 6200);
» 288 » 100 » (» 6201 » 6300);
» 289 » 100 » (» 6301 » 6400);
» 290 » 100 » (» 6401 » 6500);
» 291 » 100 » (» 6501 » 6600);
» 292 » 100 » (» 6601 » 6700);
» 293 » 100 » (» 6701 » 6800);
» 294 » 100 » (» 6801 » 6900);
» 295 » 100 » (» 6901 » 7000);
» 296 » 100 » (» 7001 » 7100);
» 297 » 100 » (» 7101 » 7200);
» 51 » 5 » (» 51 » 55);
» 52 » 5 » (» 56 » 60);
» 53 » 5 » (» 61 » 65);
» 149 » 25 » (» 701 » 725);
» 150 » 25 » (» 726 » 750);
» 151 » 25 » (» 751 » 775);
» 152 » 25 » (» 776 » 800);
» 153 » 25 » (» 801 » 825);
» 154 » 25 » (» 826 » 850);
» 155 » 25 » (» 851 » 875);
» 299 » 100 » (» 7301 » 7400);
» 300 » 100 » (» 7401 » 7500);
» 27 » 1 azione (n. 27);
» 133 » 5 azioni (dal n. 461 al 465);
» 134 » 5 » (» 466 » 470);
» 514 » 100 » (» 28801 » 28900);
» 515 » 100 » (» 28901 » 29000);
» 516 » 100 » (» 29001 » 29100);
» 517 » 100 » (» 29101 » 29200);
» 518 » 100 » (» 29201 » 29300);
» 519 » 100 » (» 29301 » 29400);
» 520 » 100 » (» 29401 » 29500);
» 521 » 100 » (» 29501 » 29600);
» 522 » 100 » (» 29601 » 29700);
» 523 » 100 » (» 29701 » 29800);

n. 524 da 100 azioni (dal n. 29801 al 29900);
» 525 » 100 » (» 29901 » 30000);
» 526 » 100 » (» 30001 » 30100);
» 527 » 100 » (» 30101 » 30200);
» 528 » 100 » (» 30201 » 30300);
» 529 » 100 » (» 30301 » 30400);
» 530 » 100 » (» 30401 » 30500);
» 531 » 100 » (» 30501 » 30600);
» 532 » 100 » (» 30601 » 30700);
» 25 » 1 azione (n. 25);
» 88 » 5 azioni (dal n. 236 al 240);
» 89 » 5 » (» 241 » 245);
» 495 » 100 » (» 26901 » 27000);
» 496 » 100 » (» 27001 » 27100);
» 497 » 100 » (» 27101 » 27200);
» 498 » 100 » (» 27201 » 27300);
» 499 » 100 » (» 27301 » 27400);
» 500 » 100 » (» 27401 » 27500);
» 501 » 100 » (» 27501 » 27600);
» 502 » 100 » (» 27601 » 27700);
» 503 » 100 » (» 27701 » 27800);
» 504 » 100 » (» 27801 » 27900);
» 505 » 100 » (» 27901 » 28000);
» 506 » 100 » (» 28001 » 28100);
» 507 » 100 » (» 28101 » 28200);
» 508 » 100 » (» 28201 » 28300);
» 509 » 100 » (» 28301 » 28400);
» 510 » 100 » (» 28401 » 28500);
» 511 » 100 » (» 28501 » 28600);
» 512 » 100 » (» 28601 » 28700);
» 513 » 100 » (» 28701 » 28800);
» 26 » 1 azione (n. 26):
» 90 » 5 azioni (dal n. 246 al 250);
» 91 » 5 » (» 251 » 255);
» 533 » 100 » (» 30701 » 30800);
» 534 » 100 » (» 30801 » 30900);
» 535 » 100 » (» 30901 » 31000);
» 536 » 100 » (» 31001 » 31100);
» 537 » 100 » (» 31101 » 31200);
» 538 » 100 » (» 31201 » 31300);
» 539 » 100 » (» 31301 » 31400);
» 540 » 100 » (» 31401 » 31500);
» 541 » 100 » (» 31501 » 31600);
» 542 » 100 » (» 31601 » 31700);
» 543 » 100 » (» 31701 » 31800);
» 544 » 100 » (» 31801 » 31900);
» 553 » 100 » (» 32701 » 32800);
» 554 » 100 » (» 32801 » 32900);
» 555 » 100 » (» 32901 » 33000);
» 556 » 100 » (» 33001 » 33100);
» 557 » 100 » (» 33101 » 33200);
» 558 » 100 » (» 33201 » 33300);
» 559 » 100 » (» 33301 » 33400);
» 28 » 1 azione (n. 28);
» 44 » 1 » (n. 44);
» 121 » 5 azioni (dal n. 401 al 405);
» 122 » 5 » (» 406 » 410);
» 123 » 5 » (» 411 » 415);
» 124 » 5 » (» 416 » 420);
» 125 » 5 » (» 421 » 425);
» 126 » 5 » (» 426 » 430);
» 127 » 5 » (» 431 » 435);
» 128 » 5 » (» 436 » 440);
» 129 » 5 » (» 441 » 445);
» 130 » 5 » (» 446 » 450);
» 131 » 5 » (» 451 » 455);
n. 132 da 5 azioni (dal n. 456 al 460);
» 198 » 25 » (» 1926 » 1950);
» 199 » 25 » (» 1951 » 1975);
» 200 » 25 » (» 1976 » 2000);
» 201 » 25 » (» 2001 » 2025);
» 202 » 25 » (» 2026 » 2050);
» 203 » 25 » (» 2051 » 2075);
» 204 » 25 » (» 2076 » 2100);
» 205 » 25 » (» 2101 » 2125);
» 206 » 25 » (» 2126 » 2150);
» 215 » 25 » (» 2351 » 2375);
» 216 » 25 » (» 2376 » 2400);
» 217 » 25 » (» 2401 » 2425);
» 218 » 25 » (» 2426 » 2450);
» 219 » 25 » (» 2451 » 2475);
» 220 » 25 » (» 2476 » 2500);
» 221 » 25 » (» 2501 » 2525);
» 222 » 25 » (» 2526 » 2550);
» 223 » 25 » (» 2551 » 2575);
» 249 » 25 » (» 3201 » 3225);
» 250 » 25 » (» 3226 » 3250);
» 251 » 25 » (» 3251 » 3275);
» 252 » 25 » (» 3276 » 3300);
» 253 » 25 » (» 3301 » 3325);
» 254 » 25 » (» 3326 » 3350);
» 255 » 25 » (» 3351 » 3375);
» 256 » 25 » (» 3376 » 3400);
» 560 » 100 » (» 33401 » 33500);
» 561 » 100 » (« 33501 » 33600);
» 562 » 100 » (» 33601 » 33700);
» 563 » 100 » (» 33701 » 33800);
» 564 » 100 » (» 33801 » 33900);
» 565 » 100 » (» 33901 » 34000);
» 580 » 100 » (» 35401 » 35500);
» 581 » 100 » (» 35501 » 35600);
» 582 » 100 » (» 35601 » 35700);
» 583 » 100 » (» 35701 » 35800);
» 584 » 100 » (» 35801 » 35900);
» 585 » 100 » (» 35901 » 36000);

n. 336 azioni non presentate al visto, per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n. 24 da 1 azione (n. 24);
» 45 » 1 » (n. 45);
» 46 » 1 » (n. 46);
» 47 » 1 » (n. 47);
» 48 » 1 » (n. 48);
» 135 » 5 azioni (dal n 471 al 475);
» 136 » 5 » (» 476 » 480);
» 137 » 5 » (» 481 » 485);
» 138 » 5 » (« 486 » 490);
» 139 » 5 » (» 491 » 495);
» 140 » 5 » (» 496 » 500);
» 29 » 1 azione (n. 29);
» 30 » 1 » (n. 30);
» 92 » 5 azioni (dal n. 256 al 260);
» 93 » 5 » (» 261 » 265);
» 94 » 5 » (» 266 » 270);
» 95 » 5 » (» 271 » 275);
» 224 » 25 » (» 2576 » 2600);
» 225 » 25 » (» 2601 » 2625);
» 226 » 25 » (» 2626 » 2650);
» 227 » 25 » (» 2651 » 2675);
» 228 » 25 » (» 2676 » 2700);
» 229 » 25 » (» 2701 » 2725);

n. 230 da 25 azioni (dal n. 2726 al 2750);
» 231 » 25 » (» 2751 » 2775);
» 232 » 25 » (» 2776 » 2800);
» 233 » 25 » (» 2801 » 2825);
» 2 » 1 azione (n. 2);
» 6 » 1 » (n. 6);
» 7 » 1 » (n. 7);
» 8 » 1 » (n. 8);
» 54 » 5 azioni (dal n. 66 al 70);
» 55 » 5 » (» 71 » 75);
» 56 » 5 » (» 76 » 80);
» 57 » 5 » (» 81 » 85);
» 58 » 5 » (» 86 » 90).

In luogo delle n. 11.681 azioni sopra distinte la «Società anonima italiana L. Manetti - H. Roberts & C. », con sede in Firenze, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositate, sotto la vigilanza del sindacatore alla Banca d'Italia, sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1943-XXI.

Requisizione di macchine agricole per la mietitura e la trebbiatura dell'annata 1943-XXI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

Ritenuta la necessità di mettere a disposizione dei competenti organi dello Stato e di far funzionare, là dove occorra per l'approvvigionamento granario del Paese in guerra, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie, possedute da privati, da enti, da società o da associazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di mietitura e di trebbiatura dei cereali dell'annata in corso possono essere requisite, in uso, là dove se ne rilevi la necessità, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie che siano in possesso di privati, di enti, di società o di associazioni.

Art. 2.

I prefetti del Regno emaneranno, nei limiti della necessità, i decreti di requisizione e ne cureranno l'esecuzione con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Nei decreti anzidetti sarà ordinato che le macchine requisite siano date in consegna alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e siano da questa usate per i lavori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Il Ministro per le corporazioni: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 272. — LESEN

(1910)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale trebbiatori per le provincie di Lucca e Apuania nonchè del liquidatore del Consorzio volontario trebbiatori di Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Annibale Giusti a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1942-XX con il quale si procedeva allo scioglimento dei Consorzi volontari tra industriali trebbiatori ed alla nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi stessi;

Viste le dimissioni in data 17 marzo 1943-XXI inviate dal Giusti;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca del 18 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Adolfo Giurlani è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Lucca e Apuania, in sostituzione di Annibale Giusti.

Il Giurlani è, altresì, nominato commissario liquidatore del Consorzio volontario fra industriali trebbiatori di Lucca, in sostituzione del Giusti, a sensi e per gli effetti del detto decreto Ministeriale 27 giugno 1942-XX.

Il prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca, è incaricato dell'esecuzione di questo decreto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1892)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 26 maggio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1943-XXI, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 117.

(1914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 8 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1943-XXI, al registro 9 Lavori Pubblici, foglio 70, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Trapani e nominato il sig. Piacentino cav. uff. Sebastiano fu Giuseppe, commissario straordinario.

(1899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia

Si comunica che con R. decreto 5 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1943, registro n. 6 Interno, foglio n. 18, il dott. Giuseppe Squadroni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del dott. Fernando Pacchierotti.

(1888)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona).

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Stella (Savona).

(1891)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio.

Con decreto Ministeriale in data 25 maggio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 20.000 in contanti a favore della Casa della Madre e del Bambino di Comacchio.

(1895)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione al Cons. naz. dott. Dino Ronza delle funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 22 maggio 1943-XXI, al Cons. naz. dott. Dino Ronza sono temporaneamente attribuite le funzioni di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

(1883)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Dal giorno 1° maggio corrente anno il servizio fonotelegrafico è stato trasformato in telegrafico nella ricevitoria postale telegrafica di Coniale in provincia di Firenze.

(1886)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cugnoli (Pescara), Scerni (Chieti) e Tavenna (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il dott. Alfonso Pacitti fu Fedelangelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cugnoli (Pescara);
2. Il signor Amilcare De Risio fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scerni (Chieti);
3. Il signor Antonino Muretta fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1889)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per la estensione dei benefici ai militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato, ecc.;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, circa il riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato, ecc.;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX, il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX e la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 56778/5421/1-3-1 del 19 ottobre 1942-XX, riguardante l'espletamento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Un uguale numero di posti di vice segretario è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Al concorso per i posti non accantonati (risultanti in numero 20) possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti a seconda dell'età, al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassato quella di 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con il R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. ma la loro nomina a ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare di leva oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancor prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato alle relative operazioni militari, e gli ex combattenti dell'attuale guerra, devono produrre copia dello stato di servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8, essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre

quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro:

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ed alla legge 20 marzo 1940, n. 233, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 192[illegible] n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 di[illegible]cembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lire 916,97 lordo oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1);
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1);
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1);
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1879)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorto per titoli e per esami a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale del 30 novembre 1942-XXI, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

1. Pecorella Vittorio
2. Favaretti Bruno
3. Vittello Vincenzo
4. Marroccia Franco
5. Mura Edgardo
6. Gazzola Pietro
7. Gini Antonio
8. Pagnozzi Riccardo
9. Ciccolini Lanfranco
10. Sgalambro Giovanni
11. Lucca Paolo
12. Cecchini Marcello
13. Angelini Agostino
14. Rossi Raul Laretto
15. Bordoni Sergio
16. Tiboni Eduardo
17. Pedata Raffaele
18. Accolla Salvatore
19. Coccorese Nicola
20. Beneduce Giuseppe
21. Aguglia Gaetano
22. Piana Vito
23. Falzone Filippo
24. Monti Rolando
25. Milone Vincenzo
26. Di Lelio Franco
27. Criocca Luciano
28. De Amicis Gaetano
29. Caso Attilio
30. Coletta Sergio
31. Cocorullo Renato
32. Alfano Filippo
33. Soldano Marcello
34. Marrama Gaetano
35. Russelli Luigi
36. Magnifico Giovanni
37. Montarsolo Carlo
38. Onori Ludovico
39. Candelori Toselli
40. Bardini Gino
41. Schifano Antonino
42. Galioto Ignazio
43. Coletti Maurizio
44. Fragassi Vincenzo
45. Merola Antonio
46. Lo Voi Giuseppe
47. Palleschi Carlo
48. Zappaterreno Antonio
49. Tarantino Dario
50. Bernacca Vittorio
51. D'Avino Gennaro
52. Guardiano Biagio

53. Appetiti Marcello
54. Palumbo Armando
55. Coletta Ivo
56. Grassi Virginio
57. De Nicola Geremia
58. Falzone Vincenzo
59. Scalera Vito
60. Maggiulli Antonio
61. Piemonte Roberto
62. Monreale Amedeo
63. Pirera Antonino
64. Rositani Pasquale
65. Bellocchi Gino
66. Campi Gerardo
67. Alquati Giovanni
68. Mangione Domenico
69. Moretti Francesco
70. Dimiziani Leopoldo
71. Lauria Francesco Paolo
72. Moltedo Bruno
73. Fiori Aldo
74. Forti Alessandro
75. Francioso Raffaele
76. Corazza Mario
77. Carnevali Alessandro
78. Rendina Ulisse
79. Campione Francesco
80. Galassi Gaetano
81. Spinedi Ulrico
82. Colavolpe Antonio
83. Giallombardo Filippo
84. Esposito Mario
85. Agamennone Alfonso
86. Rizza Ignazio
87. Giordani Ireneo
88. Morfini Luigi
89. Rapisarda Domenico
90. Vignes Pasquale
91. Mignone Osvaldo
92. Postorino Filippo
93. Celiberti Vito
94. Dentamaro Vito
95. Trio Aldo
96. Uggias Antonio
97. Bezzi Gastone
98. D'Amico Gaetano
99. Fadiga Emilio
100. Buonora Carlo
101. Panerai Renzo
102. Cifoletti Carlo
103. Trapani Aurelio
104. Tateo Marco
105. Fabozzi Salvatore
106. Scola Eugenio
107. Pellegrini Donatello
108. Cutolo Ugo
109. Tasca Ferdinando
110. Russo Simone
111. Morganto Venanzio
112. Vitale Vincenzo
113. Tolu Lionello
114. Rocchi Ezio
115. Petraccini Luigi
116. Galli Arnaldo
117. Tabacco Pietro
118. Tamburini Ezio
119. Grassini Ubaldo
120. Buccioni Radio
121. Messori Gianni
122. Giannini Mario
123. Grasso Giuseppe
124. Olivotto Antonio
125. Lentini Salvatore
126. De Carlo Aurelio
127. Borrelli Vincenzo
128. De Martino Sergio
129. Conti Eugenio
130. Benfante Salvatore
131. Pantaleo Guglielmo
132. Arena Giuseppe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Registro n. 21 *Aeronautica, foglio n.* 338. — ZINELLI

(1881)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Schmidt Luigia ved. Iancselli, designata con decreto prefettizio 8 aprile 1943, n. 8243-III per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Bronzolo, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Micheloni Cesarina segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III*a* ed ha indicato la sede di Bronzolo in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Micheloni Cesarina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Bronzolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 21 maggio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1903)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Pancin Erila Cesira, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III*a* per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Valdagno di Trento, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Gozzer Emma segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III*a* ed ha indicato la sede di Valdagno in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Gozzer Emma è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Valdagno ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 25 maggio 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1904)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

Visto il precedente decreto col quale l'ostetrica Pesavento Maria è stata dichiarata vincitrice della condotta di Montecchio Maggiore;

Vista la lettera n. 1923 in data 16 maggio 1943, con cui il podestà del Comune predetto fa presente che la ostetrica ha dichiarato di non accettare la nomina;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti dei Comuni;

Decreta:

L'ostetrica Bastianello Leonia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecchio Maggiore.

Vicenza, addì 22 maggio 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1863)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.